



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NOVARA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento del Signori:

<input type="checkbox"/>	MARIANI	MARIA GABRIELLA	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	BOLOGNESI	MAURO	Giudice
<input type="checkbox"/>	BUTTA	PIERA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 362/13 depositato il 10/07/2013
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 13044003450 REGISTRO
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 13044003450 BOLLO contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dai ricorrenti:

POLITO DOMENICO
VIA DANTE ALIGHIERI 20 28060 CUREGGIO NO

difeso da:

ALIBERTI ANDREA
C/O STUDIO FANTOZZI & ASSOCIATI
VIA SICILIA 66 00187 ROMA RM

difeso da:

REALI FLORIANA
C/O STUDIO FANTOZZI & ASSOCIATI
VIA SICILIA 66 00187 ROMA RM

difeso da:

TIEGHI ROBERTO
C/O STUDIO FANTOZZI & ASSOCIATI
VIA SICILIA 66 00187 ROMA RM

COMA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 362/13

UDIENZA DEL

11/04/2014

ore 09:00

SENTENZA

N° 118/03/14

PRONUNCIATA IL:

11-4-2014

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

7-5-2014

Il Segretario

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 10 luglio 2013, il Notaio Domenico Polito conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Novara impugnando l'avviso di liquidazione n. 13044003450 prot. 0007450, notificato in data 5.2.2013, riguardante l'imposta di registro e di bollo relative ad un contratto di rinegoziazione di mutuo stipulato in data 14.12.2012 dalla Veneto Banca S.c.p.a.

Esponiva il ricorrente che:

- in data 25.6.2008 la Banca Popolare di Intra S.p.A. -- successivamente incorporata da Veneto Banca Holding S.c.p.a. che, a decorrere dal 31.1.2011, aveva variato la propria denominazione sociale in Veneto Banca S.c.p.a. -- aveva stipulato, con atto a rogito del notaio Domenico Polito (Repertorio n. 195163/27681), un contratto di mutuo con la società GERE S.r.l.; atto assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'art. 15 d.P.R. n. 601/1973;
- in data 14.12.2012, Veneto Banca S.c.p.a. aveva stipulato, a rogito notaio Domenico Polito un atto di rinegoziazione di mutuo (Repertorio n. 205419-Raccolta 34251) volto ad una mera proroga della data di decorrenza dell'ammortamento del finanziamento originariamente concluso con la Banca e la GERE S.r.l.;
- in data 5.2.2013 l'Agenzia delle Entrate aveva notificato al notaio, in qualità di responsabile di imposta, l'avviso di liquidazione impugnato con cui aveva chiesto il pagamento dell'imposta di registro in termine fisso e di bollo in relazione al citato atto di rinegoziazione del mutuo, richiedendo il pagamento, oltre ad euro 8,75 per spese, euro 168,00 a titolo di imposta di registro ed euro 45,00 a titolo di imposta di bollo.

Rilevava il ricorrente che gli atti inerenti alla modificazione delle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine rientrano nell'ambito di applicabilità dell'art. 15 d.P.R. n. 601/1973 e la proroga della decorrenza

2

COPIA

luigi

della data dell'ammortamento del mutuo originariamente stipulato non implicava novazione del finanziamento, ma soltanto sua modificazione.

Sulla base di tali premesse il ricorrente chiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'atto impositivo impugnato e, per l'effetto, disporre l'annullamento.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Novara, costituitasi, resistenza al ricorso. Rilevava l'Ufficio che ratio della norma sull'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine può essere, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 5.5.2009 n. 5270), individuata nell'esigenza di favorire l'accesso al credito, incrementando la possibilità per il soggetto richiedente di attingere a nuove disponibilità finanziarie. L'imposta sostitutiva non può trovare applicazione quando, per effetto del nuovo contratto, non viene concessa al debitore la disponibilità di effettive risorse finanziarie, ma solo rimodulati i modi e i tempi di restituzione del credito già erogato, mancando di fatto la percezione da parte del soggetto beneficiario di una nuova ed effettiva disponibilità finanziaria.

All'udienza in data 11 aprile 2014 la causa veniva discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 - *"Disciplina delle agevolazioni tributarie"* - all'art. 15 *"Operazioni di credito a medio e lungo termine"* prevede che:

"Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in

COPIA

lud.

relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle stesse sulle concessioni governative".

.....

Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi".

Parte resistente richiama, a sostegno del recupero impositivo, la sentenza n. 5270/2009 con la quale la Corte di Cassazione aveva affermato il seguente principio: "In tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, le operazioni di finanziamento alle quali l'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate in base alla "ratio legis" ed al principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione - in quelle che si traducono in investimenti produttivi, che possano creare nuova ricchezza, sulla quale potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale. Ne consegue che quando il credito è già erogato ed oggetto del regolamento negoziale è il termine della sua restituzione (trattandosi di finanziamento a fronte di pregressa scopertura di conto corrente bancario), non ricorre lo scopo per cui il legislatore accorda l'agevolazione e il negozio esula dall'ambito applicativo della disciplina in esame".

Nella fattispecie sottoposta all'esame della Corte veniva, tuttavia, negata l'agevolazione di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, ad un atto di finanziamento con iscrizione di ipoteca volontaria, ritenuto dall'Ufficio atto

COPIA

Veri
6

di dilazionamento di debito a fronte di pregressa scoperta di conto corrente bancario mentre nella sentenza cassata la Commissione Tributaria Regionale adita aveva affermato l'applicabilità dell'agevolazione *"anche alle operazioni di ripianamento di debiti pregressi, cioè il tipo di operazione oggetto del giudizio de quo"*.

Il riferimento non appare pertinente nella fattispecie in cui con l'atto di rinegoziazione di mutuo in data 14.12.2012 le parti hanno unicamente convenuto all'art. 1 che *"La decorrenza della data di inizio ammortamento del mutuo viene variata dal 1° gennaio 2013 al 1° ottobre 2013, fermo restando la scadenza finale del finanziamento al 30 giugno 2018. Il rimborso avverrà quindi in mesi 57 mediante n. 19 rate trimestrali costanti per capitale e interessi, per cui la prima rata di ammortamento scadrà il 31 dicembre 2013 e l'ultima il 30 giugno 2018"*, precisando all'art. 6 *"Il presente atto non costituisce novazione alcuna dei rapporti principali fissati con i contratti di cui in premessa e le obbligazioni tutte e le ipoteche derivanti dai contratti medesimi rimangono ferme per ogni effetto"*.

Con riferimento al contratto di mutuo stipulato in data 25.6.2008 e dei successivi accordi intercorsi tra le parti inerenti le modalità di rimborso, le parti hanno unicamente convenuto una ulteriore proroga della decorrenza della data di inizio ammortamento. L'atto in oggetto, quale modificazione delle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, deve pertanto ritenersi rientrare nell'ambito di applicabilità dell'art. 15 d.P.R. n. 601/1973 come tale esente da ulteriore tassazione.

La novità e peculiarità della questione trattata giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Visti gli artt. 34 e 35 D. Lgs. 546/92;

Accoglie il ricorso.


Spese compensate.

COPIA

Novara, 11 aprile 2014.

Il Presidente estensore

Maria Gabriella Mariani



COPIA